

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CAF ACLI Srl PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ISTANZE PREVISTE DALLE LEGGI 431/98 E 448/98-TRIENNIO 2010-2012.

L'anno **duemiladieci** addì **DIECI** del mese di **MAGGIO** alle **ore 13.30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. TREVISAN Gilberto - Sindaco	*	
2. GIACCHERI Paola - Assessore	*	
3. MARCON Ezio “	*	
4. SARTORE ALDO “		*
5. ROSSI FRANCO “		*
6. VICO SABRINA “		*
7. GASTALDELLO ANDREA “	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ORSO Dott. Paolo**.

Il Sindaco TREVISAN Gilberto assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CAF ACLI Srl PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ISTANZE PREVISTE DALLE LEGGI 431/98 E 448/98-TRIENNIO 2010-2012.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con il D.lgs n°109/98 così come modificato dal D.Lgs n°130/2000 vengono definiti i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

VISTO il DM 337/2001 che dà attuazione al D.L. 130/2000, come successivamente modificato dal DM n. 34 del 15.03.2002;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12.12.2000, **n. 452** "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 499, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 488";

VISTO l'art. 25, della legge 23.12.2000, n. 388 che prevede che per l'accesso ai servizi relativi a prestazioni sociali agevolate la verifica economica del richiedente debba essere effettuata secondo le disposizioni previste dal D.L. 109/98 come modificato dal D.L. 130/2000;

VISTO il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate" **così come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242;**

VISTO il DPCM n. 452 del 21/12/2000 "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della L. 488/99 e degli art. 65 e 66 della L. 448/98;

VISTO l'art. 74 del D. Lgs 151/2000 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità);

VISTO il D.P.C.M. del 21 Luglio 1999, n. 305 "Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'art. 4, comma 5, del D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 109";

VISTO il D.P.C.M. 18 maggio 2001 sono stati approvati i modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché le relative istruzioni e caratteristiche informative, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al D.lgs. 31 Marzo 1998, n. 109;

VISTA la circolare n° 153 del 31-07-2001 in base alla quale è stata affidata all'INPS la gestione di una banca dati relativa al calcolo annuale dell'indicatore della situazione economica equivalente dei nuclei familiari i cui componenti richiedano una prestazione sociale agevolata ;

VISTO che in data 06.11.2001 il Caf ACLI ha stipulato convenzione con l'INPS per la ricezione delle dichiarazioni sostitutive uniche e gli adempimenti conseguenti;

PRECISATO che, come altresì previsto all'art. 9 della bozza di convenzione allegata al presente atto, le attività di compilazione dichiarazione sostitutiva unica ISEE senza trasmissione all'INPS sono gratuite mentre l'attività di compilazione dichiarazione sostitutiva unica ISEE relativa alle domande di assegno di maternità e nucleo familiare numeroso si riconosce un compenso pari ad € 5,00 + IVA, € 5,00 + IVA per ogni pratica elaborata e trasmessa a CLESIOUS in caso di elaborazione e trasmissione di domanda per il contributo regionale per l'affitto (Fondo Sostegno Affitti, FSA); € 5,00 + IVA per ogni

pratica elaborata e trasmessa in caso di elaborazione e trasmissione di domanda per il Bonus Energia e Bonus Gas.

Non è invece dovuto alcun corrispettivo da parte del Comune nel caso in cui la convenzione sia limitata alla sola ricezione, elaborazione e trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica.

VISTO il testo di convenzione presentato dal CAF ACLI Srl e ritenuto, dunque, di procedere alla sottoscrizione della allegata Convenzione facente parte integrante e sostanziale del presente atto tra il Comune di Rossano Veneto e il CAF sopracitato per l'attuazione delle istanze relative alle dichiarazioni ISEE per prestazioni sociali agevolate, per gli assegni il nucleo familiare numeroso e di maternità e contributo per l'affitto;

Ritenuto altresì di stabilire che la presente Convenzione avrà validità di tre anni;

DELIBERA

1. di avvalersi per il triennio 2010-2012 della collaborazione del CAF ACLI per la raccolta e la gestione delle domande relative alla dichiarazione ISEE, relative agli assegni di maternità e nucleo familiare (Legge 448/98) e per i contributi relativi al sostegno alla locazione (Legge 431/98);

2. di approvare lo schema di convenzione nel testo assunto a parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di demandare al Responsabile Servizi Sociali l'assunzione degli atti di impegno e liquidazione conseguenti al presente atto deliberativo;

Sulla sujestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000:

❖ VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile Servizio Tecnico
Il Segretario Comunale
F.to (*Dott. Paolo ORSO*)

❖ VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile Servizio Contabile
e Gestione delle Entrate
F.to (*Zelia Rag. PAN*)

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione sujestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.

Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^a comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Allegato deliberazione di G.C. n. 48 del 10/05/2010

REP. GEN. N. _____ DEL _____

CONVENZIONE TRA

- L'ente denominato COMUNE DI ROSSANO VENETO con sede in Rossano Veneto (VI) Piazza Marconi 4 CF/PIVA 00261630248, rappresentato dal Responsabile Gestione Amministrativa – Dr. Paolo ORSO, nato a Treviso il 10/08/1967, che dichiara di agire in questo atto, in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta.

E

☞ il CAF ACLI Srl, P. IVA 04490821008 iscrizione all'Albo n. 35 con sede in ROMA, Cap 00153, Via Marcora n. 18/20, in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentato ai fini della presente convenzione dalla società di servizi ACLI SERVICE VICENZA Srl con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante Sig. ZILIO SERAFINO.

PREMESSO

- ☞ che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- ☞ che con DPCM 4 aprile 2001, in attuazione della disciplina contenuta nel D. Lgs. 130/2000, è stato emanato il Regolamento contenente i criteri di composizione del nucleo familiare per situazioni particolari e le nuove modalità per il calcolo dell'ISE e dell'ISEE, con riferimento ai redditi, al patrimonio e alla scala di equivalenza;
- ☞ che con DPCM 21 dicembre 2000, n. 452, modificato ed integrato con decreto 25.05.2001 n. 337, sono state definite le modalità di erogazione per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità;
- ☞ che con DPCM 18 maggio 2001 sono stati approvati i modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione nonché le relative istruzioni per la compilazione;
- ☞ che è stato completato il quadro normativo per la realizzazione della banca dati costituita e gestita dall'INPS;
- ☞ che in data 6 novembre 2001 il CAF ACLI ha stipulato la convenzione con l'INPS per la ricezione delle dichiarazioni sostitutive uniche e gli adempimenti conseguenti;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - Soggetti

Il CAF Acli S.r.l. opererà nel territorio di riferimento, ai sensi della vigente normativa, tramite i soggetti previsti dall'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, ed in particolare, per quanto concerne la presente

convenzione, il CAF Acli S.r.l. opererà tramite la seguente società di servizi: Acli Service Vicenza Srl.

ARTICOLO 2 - *Oggetto della convenzione*

Il comune di Rossano Veneto. affida al CAF Acli S.r.l., costituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, adeguato a quanto disposto dal D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 (art. 32 e segg.), ed avente per oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale prevista dal medesimo articolo della predetta legge, che provvederà ad effettuare avvalendosi della società menzionata all'art. 1, gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni, descritti negli articoli seguenti.

ARTICOLO 3 - *Descrizione delle attività oggetto della convenzione*

Costituiscono oggetto della presente convenzione le attività indicate nell'art. 4. In particolare il CAF provvederà a:

- a) curare l'attività di raccolta e scambio di comunicazioni e documentazione con gli utenti al fine di prestare l'assistenza prevista sulla dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 109/98, modificato ed integrato dal D. Lgs. 130/2000, rese dai titolari delle prestazioni a carico del comune di Rossano Veneto;
- b) acquisire fotocopia del documento di riconoscimento con a calce firma autografa dell'interessato al fine di convalidare la documentazione presentata, nonché la completezza e la correttezza formale dei dati riportati;
- c) attendere all'acquisizione e memorizzazione informatica dei dati contenuti nelle dichiarazioni, secondo il tracciato standard fornito dall'INPS;
- d) stampare direttamente le dichiarazioni reddituali in duplice copia, di cui una sarà custodita nei suoi archivi e l'altra è consegnata per ricevuta al dichiarante o ad un suo delegato.
- e) custodire per un periodo non inferiore a due anni negli appositi archivi da esso tenuti la documentazione cartacea di supporto che sia stata spontaneamente presentata dai cittadini prevista dal punto a) e b) nonché la conservazione e custodia, presso i locali predisposti ed attrezzati, dei supporti cartacei e magnetici previsti dal punto c) e terrà conto di tutte le attività comunque propedeutiche, successive, complementari e/o necessarie all'effettuazione dei servizi di cui al presente articolo.

ARTICOLO 4 – *Assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, ricezione e trasmissione delle dichiarazioni*

Il CAF attenderà alle attività di assistenza tecnica agli utenti che allo stesso liberamente si rivolgeranno, nel rispetto delle normative in materia, attenendosi altresì agli standards di qualità, alle specifiche tecniche, ai tempi operativi, con propri operatori particolarmente qualificati, tenendo nei confronti degli utenti comportamenti conformi al criterio di massima correttezza, diligenza e trasparenza, assumendone ogni e qualsiasi responsabilità in ordine al supporto tecnico fornito e liberandone contestualmente il comune.

Il CAF provvederà al rilascio della attestazione riportante il contenuto della dichiarazione sostitutiva unica e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione

economica dichiarata, di cui all'art. 4 , comma 4, del D. Lgs. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, curandone la riproduzione in copia, l'archiviazione e la successiva trasmissione all'INPS.

Il CAF provvederà ad inviare le istanze pervenute corredate delle relative attestazioni alla banca dati gestita dall'INPS. La trasmissione dovrà avvenire nel termine massimo di dieci giorni previsto dalla legge secondo le caratteristiche definite nel tracciato record fornito dall'INPS, il quale provvederà nelle 24 ore successive ad inviare la conferma della correttezza dei dati e del risultato del calcolo.

In caso di esito negativo del controllo effettuato dall'INPS, sarà cura del CAF contattare l'utente per la relativa comunicazione.

In caso di verifica dell'ultima dichiarazione a richiesta dell'interessato nell'ipotesi in cui fossero intervenute variazioni ovvero qualora l'utente non fosse certo dell'esattezza degli ultimi dati inviati, il CAF previa acquisizione di apposita delega da parte dell'interessato, potrà accedere alla banca dati INPS. Acquisendo la delega, che il CAF ha l'obbligo di conservare ed esibire per consentire controlli da parte dell'Istituto, sarà poi possibile procedere all'invio della seconda dichiarazione contenente i dati aggiornati. Qualora le variazioni intervenute nella situazione del dichiarante siano ininfluenti ai fini del calcolo dell'ISEE, e non determinino la necessità di un nuovo invio della dichiarazione sostitutiva, sarà possibile richiedere un corrispettivo all'interessato a discrezione del centro.

Il CAF è tenuto a rappresentare ai cittadini che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare e che, in ogni caso, gli enti erogatori eseguono verifiche presso l'amministrazione finanziaria, chiamando, altresì, l'attenzione dei cittadini sulle responsabilità civili e penali nelle quali incorrerebbero in caso di dichiarazioni mendaci.

ARTICOLO 5 - *Organizzazione del lavoro sul territorio*

Il CAF farà pervenire al comune l'elenco delle proprie sedi presenti sul territorio cittadino, con le relative ubicazioni, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico. Tali dati saranno resi noti alla cittadinanza a cura del comune.

Il CAF utilizzerà il marchio proprio per individuare le sedi e tutta la modulistica eventualmente occorrente.

Il CAF non potrà richiedere al cittadino ulteriori compensi né prestazioni di qualsiasi natura, pena la risoluzione immediata della presente convenzione e con tutte le eventuali responsabilità civili e penali.

ARTICOLO 6 - *Obblighi del Comune*

Il Comune di Rossano Veneto si impegna a:

- ☞ curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni oggetto del presente accordo e sulle sedi operative riferibili al CAF Acli che stipula la presente Convenzione, aggiornando l'elenco sulla base di eventuali successive comunicazioni ricevute dal Centro stesso;

☞ fornire al rappresentante legale della società di servizi le delibere ed i relativi regolamenti emanati dall'ente allo scopo di consentire la puntuale applicazione delle stesse.

ARTICOLO 7 -Trattamento dei dati personali

Al momento dell'acquisizione della dichiarazione e della relativa documentazione, il CAF dovrà rendere noto agli interessati, ai sensi e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi all'INPS, per il raggiungimento delle finalità previste dal decreto legislativo n. 109/98 e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'attività di cui al presente contratto ed è responsabile del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi della legge n. 675/96.

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni attuative della legge 675 del 1996, in particolare per quanto concerne gli standards stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

ARTICOLO 8 - Copertura assicurativa

Il CAF, attraverso apposita polizza assicurativa che garantisca adeguata copertura, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze commessi dagli operatori della società di servizi nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 9 – Corrispettivi per la prestazione

Per le attività di cui all'art. 4 della presente convenzione, inerenti la ricezione e la trasmissione all'INPS della dichiarazione sostitutiva unica, il Comune riconosce alla società di servizi Acli Service Vicenza Srl convenzionata CAF Acli [S.r.l.](#) il corrispettivo di € 5,00 + IVA per ogni pratica di assegno al nucleo familiare con tre figli minori e di maternità; € 5,00 + IVA per ogni pratica elaborata e trasmessa a CLESIUS in caso di elaborazione e trasmissione di domanda per il contributo regionale per l'affitto (Fondo Sostegno Affitti, FSA); € 5,00 + IVA per ogni pratica elaborata e trasmessa in caso di elaborazione e trasmissione di domanda per il Bonus Energia e Bonus Gas.

Non è invece dovuto alcun corrispettivo da parte del Comune nel caso in cui la convenzione sia limitata alla sola ricezione, elaborazione e trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica.

ARTICOLO 10 – Modalità di erogazione dei corrispettivi e adeguamento ISTAT

Il pagamento del compenso di cui all'art. 9 della presente convenzione avverrà a 30 gg dalla data di ricevimento fattura emessa dalla società di servizi convenzionata con il CAF ACLI Srl, mediante bonifico bancario, con valuta fissa per il beneficiario a 30 giorni data fattura.

Gli importi predetti, oggi determinati sulla scorta di una valutazione tecnica effettuata con riferimento all'impegno ed ai mezzi tecnici da utilizzare per siffatti servizi, saranno aggiornati ogni anno tenendo conto della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno precedente.

ARTICOLO 11 - Durata

La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e sarà

rinnovata salvo disdetta scritta presentata da una delle parti contraenti da inviarsi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tre mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 11 - *Adeguamenti futuri*

La presente convenzione potrà essere modificata anche a mezzo scambio corrispondenza.

ARTICOLO 12 - *Foro competente*

Il Foro competente per eventuali controversie è il Tribunale di Vicenza.

Vicenza,

Per l'ente

Per il CAF Acli Srl

Acli Service Vicenza Srl

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO TREVISAN Gilberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

N. 513 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **20/05/2010** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì **20/05/2010**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

☞ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

– nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

COPIA USO WEB